

Civile Ord. Sez. 6 Num. 35552 Anno 2021

Presidente: GRAZIOSI CHIARA

Relatore: DELL'UTRI MARCO

Data pubblicazione: 19/11/2021

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al nr. 23896/2020 proposto da:

████████████████████ elettivamente domiciliata in ██████████
presso lo studio dell'avvocato ██████████ che la
rappresenta e difende;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE ██████████ e COMUNE DI
████████████████████

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 239/2020 della TRIBUNALE DI
BENEVENTO, depositata il 30/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 08/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO
DELL'UTRI;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

7018
/1

Rilevato che,

con sentenza resa in data 30/1/2020, il Tribunale di Benevento ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposta da [REDACTED] per la condanna del Comune [REDACTED] e del Comune di [REDACTED] al risarcimento dei danni subiti dal veicolo di proprietà dell'attrice a seguito del sinistro stradale dedotto in giudizio;

a sostegno della decisione assunta, il tribunale, per quel che ancora rileva in questa sede, ha evidenziato la correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva dichiarato l'incapacità a testimoniare (ai sensi dell'art. 246 c.p.c.) dell'unica testimone del fatto dannoso dedotto in giudizio, tale [REDACTED] in quanto terza trasportata all'interno del veicolo danneggiato e, come tale, portatrice di un interesse idoneo a legittimarne la partecipazione al giudizio;

avverso la sentenza d'appello, [REDACTED] propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d'impugnazione, cui ha fatto seguito il deposito di memoria;

nessun intimato ha svolto difese in questa sede;

a seguito della fissazione della camera di consiglio, la causa è stata trattenuta in decisione all'odierna adunanza camerale, sulla proposta di definizione del relatore emessa ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.;

considerato che,

con l'unico motivo d'impugnazione proposto, la ricorrente censura la sentenza d'appello per violazione dell'art. 246 c.p.c., per avere il giudice d'appello erroneamente ritenuto sussistente un interesse concreto e attuale della teste Barile a partecipare al giudizio, come tale idoneo a pregiudicarne la capacità di rendervi la propria testimonianza;

il ricorso è manifestamente infondato;

osserva al riguardo il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Corte (che il Collegio condi-

vide e fa proprio al fine di assicurarne continuità), l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 167 del 05/01/2018, Rv. 646617 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 9353 del 08/06/2012, Rv. 622641 - 01);

nel caso di specie, il giudice *a quo* ha attestato l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. della teste [REDACTED], avendo in concreto rilevato il suo diretto coinvolgimento nel fatto dannoso, in quanto persona trasportata sul veicolo danneggiato dal sinistro dedotto in giudizio;

varrà sul punto osservare come il terzo trasportato all'interno di un veicolo danneggiato dal sinistro stradale dedotto in giudizio dal proprietario del medesimo veicolo, in quanto chiamato a testimoniare in ordine alla effettiva verifica di un fatto nel quale è stato personalmente e direttamente coinvolto e ad attestarne le conseguenti occorrenze materiali, non possa non considerarsi portatore di un interesse (misurabile alla stregua di quello previsto dall'art. 100 c.p.c.) pienamente idoneo a legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, dovendo ritenersi limitata, l'eventuale dedotta *inesistenza attuale* di alcun danno a carico di detto terzo, all'eventuale riscontro della fondatezza *nel merito* della prospettabile pretesa avanzabile in sede di partecipazione al giudizio, e non già al riscontro della legittimazione a detta partecipazione, cui sola è riferita la previsione di cui all'art. 246 c.p.c.;

ciò posto, avendo il giudice *a quo* correttamente applicato la fattispecie normativa da ultimo richiamata alla vicenda di fatto concretamente condotta al suo esame, l'odierna doglianza avanzata dalla ricorrente deve ritenersi manifestamente priva di fondamento;

sulla base di tali premesse, dev'essere pronunciato il rigetto del ricorso;

non vi è luogo per l'adozione di alcuna statuizione, in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo nessun intimato svolto difese in questa sede;

dev'essere, viceversa, attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. *Nulla per,*

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dell'art. 1-bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, della Corte Suprema di Cassazione del 8/7/2021.

PROMOTORE

PROSECUTORE